



Città di Campodarsego

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 816-836)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 31.03.2021 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/05/2021 e n. 48 del 06/09/2023 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18/12/2024.

Sommario

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO	5
Capo unico: Presupposto e classificazione del Comune di CAMPODARSEGO.....	5
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	5
Articolo 2 - Presupposto del Canone	6
Articolo 3 - Definizioni oggettive	6
Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale	7
TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	9
Capo Primo: Tipologia delle occupazioni.....	9
Articolo 5 - Tipologia di occupazioni.....	9
Capo secondo: Procedimento amministrativo	11
Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo	11
Articolo 7 - Procedure per particolari occupazioni.....	13
Articolo 8 - Istruttoria della domanda	14
Articolo 9 - Rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione	16
Articolo 10 - Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione	17
Articolo 11 - Disciplinare.....	17
Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell’autorizzazione	18
Articolo 13 - Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione e dell’autorizzazione	20
Articolo 14 - Sospensione delle concessioni e autorizzazioni.....	21
Articolo 15 - Subentro nella concessione e nell’autorizzazione	22
Articolo 16 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell’autorizzazione	23
TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE, NONCHE’ DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE	24
Capo Primo: Superficie e tipologie	24
Articolo 17 - Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari.....	24
Articolo 18 - Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili.....	24
Articolo 19 - Pubblicità varia.....	24
Articolo 20 - Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada ed al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari	26
Articolo 21 - Vincoli storici ed artistici	26
Articolo 22 - Vincoli paesaggistici e ambientali	27

Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni e divieti.....	27
Articolo 23 - Autorizzazioni e nulla osta	28
Articolo 24 - Domanda per il rilascio di autorizzazione o nulla osta.....	28
Articolo 25 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione	28
Articolo 26 - Termine per l'installazione.....	29
Articolo 27 - Norme per l'esecuzione dei lavori	29
Articolo 28 - Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari	30
Articolo 29 - Sospensione delle autorizzazioni	30
Articolo 30 - Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione	30
Articolo 31 - Modifica, rinuncia e revoca.....	31
Articolo 32 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza	32
Articolo 33 - Limitazioni e divieti	33
Articolo 34 - Rimozione d'urgenza e previa diffida	33
Articolo 35 - Difformità messaggi pubblicitari	34
Articolo 36 – Vigilanza	34
Articolo 37 - Dichiarazione	35
TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE.....	37
Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento.....	37
Articolo 38 - Soggetto tenuto al pagamento del canone.....	37
Articolo 39 - Determinazione della superficie di occupazione	37
Articolo 40 - Occupazioni con passi carrabili	38
.....	38
Articolo 41 - Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica.....	39
Articolo 42 - Attività edile.....	39
Articolo 43 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni	39
Articolo 44 - Occupazioni con condutture, cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità	40
.....	40
Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	41
Articolo 46 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere	44
Articolo 47 - Regole per la quantificazione del Canone.....	45
Articolo 48 - Riduzioni delle superfici e delle tariffe per le occupazioni.....	45
Articolo 49 - Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	46
Articolo 50 - Riduzioni delle superfici e delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari.....	46
Articolo 51 – Esenzioni	47
Articolo 52 - Modalità e termini per il versamento	49
Articolo 53 - Controllo dei versamenti	51

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni	51
Articolo 54 - Servizio pubbliche affissioni.....	51
Articolo 55 - Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni	52
Articolo 56 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni	53
Articolo 57 - Riduzioni ed esenzioni	54
Articolo 58 - Spazi privati per le affissioni.....	54
Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria	55
Articolo 59 - Funzionario responsabile.....	55
Articolo 60 - Accertamento	55
Articolo 61 - Sanzioni e indennità.....	56
Articolo 62 - Riscossione coattiva	57
Articolo 63 - Interessi.....	57
Articolo 64 - Rimborsi.....	58
Articolo 65 - Contenzioso	58
Articolo 66 - Disposizioni finali e transitorie.....	58
ALLEGATO A - ELENCO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	60
ALLEGATO B - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	63

TITOLO PRIMO – OGGETTO E PRESUPPOSTO

Capo unico: Presupposto e classificazione del Comune di CAMPODARSEGO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone" istituito ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160.

2 Il Canone, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui corrispettivo pattuito rimane dovuto in quanto non sostituito dal Canone.

3 Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune, suddiviso in categorie in base all'importanza della zona di occupazione e/o diffusione e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

4 Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le prescrizioni di cui al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici,

sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 - Presupposto del Canone

1 Il presupposto del canone è: a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2 L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla misura di superficie comune ad entrambi i presupposti, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico, al netto di quella dell'impianto pubblicitario, sarà comunque soggetta al Canone, secondo le tariffe per l'occupazione, mentre la parte comune sarà soggetta al Canone secondo le tariffe per la diffusione dei messaggi pubblicitari.

Articolo 3 - Definizioni oggettive

1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

-per "**suolo pubblico**" e "**spazi ed aree pubbliche**" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune quali le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante la c.d. *dicatio ad patriam*; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree del Comune di Campodarsego si comprendono anche i tratti di strada di proprietà di altri enti individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, situati all'interno del suo centro abitato, il comune è di popolazione superiore a 10.000 abitanti.

-per "**diffusione di messaggi pubblicitari**" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso tramite impianti e mezzi pubblicitari, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel

rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi; nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine dell'operatore di mercato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del Canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.ii.) e dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche che non richiama la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.

Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

1 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Campodarsego appartiene alla classe *"comuni con oltre diecimila abitanti fino a trentamila abitanti"* come da suddivisione di cui al 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.

2 Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone, in base all'importanza, è suddiviso nelle seguenti zone distinte in categorie:

- 1° categoria: Centro capoluogo;
- 2° categoria: Centri abitati minori;
- 3° categoria: Aree periferiche ai centri abitati;
- 4° categoria: Rimanente territorio.

3 Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono considerate ai fini della determinazione del Canone, con la tariffa della categoria superiore.

4 L'elenco di classificazione di cui al comma 3 del presente articolo costituisce l'allegato A al Regolamento, formandone parte integrante.

5 Per ciascuna tipologia di occupazione, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, è assegnato un coefficiente definito "***coefficiente per l'occupazione***" che tiene conto dell'ubicazione dell'occupazione, del valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, nonché del vantaggio per l'occupante dall'uso privato dello spazio pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori anche in relazione alle modalità dell'occupazione, tenuto conto altresì dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

6. Ai fini della determinazione del Canone per la diffusione del messaggio pubblicitario a ciascuna tipologia di impianto/ mezzo pubblicitario, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone per la diffusione pubblicitaria, è assegnato un coefficiente definito "***coefficiente per la pubblicità***" che tiene conto della tipologia dell'impianto/mezzo pubblicitario, delle sue dimensioni, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, dell'impatto ambientale e delle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari.

TITOLO SECONDO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Capo Primo: Tipologia delle occupazioni

Articolo 5 - Tipologia di occupazioni

1 Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'art.3 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee. A tal fine il Comune, con atto di organizzazione interna, determina le attribuzioni tra i Settori e/o uffici comunali competenti ad emettere e verificare gli atti amministrativi di concessione ed autorizzazione, mentre per la gestione dell'entrata (liquidazione del canone dovuto, versamenti, accertamenti e riscossione coattiva), le competenze sono comunque attribuite all'ufficio Tributi, facente parte del Settore servizi-economici salvo concessione della gestione dell'entrata ad un soggetto affidatario (Concessionario). Con delibera di Giunta comunale viene nominato il funzionario responsabile della gestione dell'entrata, nel caso di affidamento le attribuzioni del funzionario responsabile dell'entrata spettano al concessionario.

2 Sono **permanenti ovvero annuali** le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche senza l'impiego di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia di durata non inferiore all'anno.

3 Sono **temporanee ovvero giornaliere** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità.

4 Sono parimenti occupazioni temporanee quelle **occasionali**, quali:

4.a le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;

4.b le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;

4.c le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

4.d le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali,

celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;

4.e l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici non comportanti attività di vendita e somministrazione e di durata non superiore alle 4 ore;

4.f Le occupazioni per traslochi.

5 Sono occupazioni **abusive**, quelle:

a realizzate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

c che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;

d mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza;

e attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;

f effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

Ai fini dell'applicazione del Canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6 È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata **urgente necessità**, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve a mezzo PEC. In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente al rilascio del titolo in ragione della tipologia della occupazione e durata provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria, in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7 Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del suo Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

8 Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001 e successive modificazioni), e dalla normativa nazionale, regionale e regolamentare di riferimento.

9 Fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'art.633 del codice penale e dall'art.20 del Codice della Strada, il Sindaco, come disposto dall'art.3, comma 16 della L. n.94/2009, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se trattasi di occupazione a fine commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Capo secondo: Procedimento amministrativo

Articolo 6 - Attivazione del procedimento amministrativo

1 L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda di occupazione all'ufficio protocollo dell'ente che provvederà ad inoltrarla all'ufficio tributi. Qualora la gestione dell'entrata fosse affidata ad un Concessionario, la domanda dopo essere pervenuta al protocollo dell'Ente e da questo inoltrata all'ufficio tributi viene trasmessa allo stesso concessionario. Il predetto Concessionario provvederà all'istruttoria della domanda mentre al rilascio della concessione/autorizzazione richiesta, provvederà sempre l'Ufficio Comunale competente e quindi il Funzionario responsabile competente.

2 La domanda in carta legale, che va redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione, nei tempi e nei modi previsti dai successivi commi del presente articolo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale e se soggetto obbligato all'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di

professionisti e imprese, la relativa PEC; nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la PEC nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

b l'individuazione specifica (ubicazione esatta) della porzione di suolo o spazio pubblico (sottostante o soprastante) la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;

c la misura (espressa in metri quadrati o metri lineari ove più confacente) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione;

d l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

e la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

f l'impegno espresso del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, alle prescrizioni della concessione, nonché al versamento della cauzione eventualmente richiesta per la specifica occupazione.

g la verifica planimetrica del triangolo di visuale libera nel caso di richiesta di passi carrai;

h versamento dei diritti di istruttoria/segreteria se dovuti, in base ai vigenti regolamenti comunali in tema di procedimento amministrativo. E' facoltà dell'ente prevedere la debenza di specifici diritti e spese di istruttoria la cui misura è stabilita con delibera di Giunta Comunale.

i la sottoscrizione analogica o digitale da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore o da soggetto munito di specifica procura speciale che va allegata alla domanda.

3 La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell'occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto), nonché con il deposito delle marche da bollo, salvo che non sia attivata la procedura di bollo virtuale.

4 I documenti tecnici particolarmente complessi vanno consegnati anche su supporto informatico;

5 La domanda riguardante il rilascio/rinnovo di autorizzazione inerente attività edilizia, impalcature, ponteggi, passi carrai, automezzi/container nonché ordinanze sindacali, deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data dell'inizio l'occupazione.

6 L'autorizzazione riguardante l'occupazione occasionale si intende accordata a seguito di apposita istanza scritta, da consegnarsi o fatta pervenire, almeno 7 giorni prima dell'occupazione, sia all'ufficio del Concessionario in caso di affidamento dell'entrata, che all'Ufficio comunale competente il quale potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni. Qualora l'occupazione

occasionale preveda la chiusura al traffico di una via o restrizioni alla viabilità, la predetta comunicazione deve essere presentata almeno dieci giorni prima.

7 E' consentito avanzare domanda verbale rivolgendosi all'Ufficio di Polizia municipale soltanto per le occupazioni del tutto occasionali e giornaliere di lieve importanza. L'autorizzazione si intenderà rilasciata con il pagamento del Canone se dovuto.

8 Le domande non rientranti nei commi 5 e 6 vanno presentate 30 gg. prima dell'occupazione.

9 La domanda ed i relativi documenti, in originale ed in copia, vanno presentati con le seguenti modalità:

a con consegna diretta all'ufficio protocollo dell'ente;

b a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica dell'ente. L'istanza e i relativi allegati potranno essere firmati digitalmente oppure essere trasmessi in formato digitale con allegato documento di identità in corso di validità;

10 L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendosi egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari (concessione edilizia, pareri, autorizzazione del proprietario in caso di servitù, ecc.).

11 Sono fatte salve le procedure semplificate previste con norma nazionale a causa dell'epidemia Covid-19, fino alla loro vigenza stabilita.

Articolo 7 - Procedure per particolari occupazioni

1 Per le occupazioni temporanee a sviluppo progressivo è consentito richiedere un'unica autorizzazione recante le modalità, i tempi e la misura delle occupazioni nel loro svilupparsi nella durata e nella superficie.

2 Per gli esercenti attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere autorizzata la concessione di occupazione di suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme di igiene e della circolazione previo parere di assenso della Polizia Locale, con le limitazioni che l'ufficio preposto riterrà di prescrivere, fermo restando che i generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e che l'occupazione è consentita solo nell'orario di apertura dell'esercizio, senza che merci e/o strutture possano permanere oltre il predetto orario.

3 Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare, anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

4 Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il

prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora.

6 Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione comunale. L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose.

7 Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 4 ore. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc..

8 Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale. Per motivi di estetica e decoro il sindaco può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Articolo 8 - Istruttoria della domanda

1 Il Responsabile del Settore comunale competente in ragione della domanda di occupazione, ovvero il Concessionario in caso di affidamento, provvede tramite il nominando responsabile del procedimento, ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2 Ove la domanda di occupazione risulti in tutto o in parte incompleta il Responsabile del procedimento dell'ufficio comunale ovvero il Concessionario, formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta di integrazione, fermo restando che l'Ufficio comunale ovvero il Concessionario acquisisce direttamente le certificazioni, nulla osta, pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione comunale o di altri enti pubblici.

3 L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta, con le stesse modalità utilizzate per l'inoltro della domanda.

4 La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo, della durata di 45 gg. salvo interruzioni/sospensioni, ovvero nel minor termine stabilito

dai regolamenti vigenti per i singoli servizi. In caso di mancato adempimento da parte del richiedente la domanda, si intende rinunciata ed è dovuta un'indennità pari al 10% del canone che si sarebbe dovuta versare in caso di accoglimento della domanda. La stessa indennità è dovuta qualora il richiedente rinunci alla richiesta, inoltrando nelle medesime modalità della domanda, specifica comunicazione, oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.

5 L'ufficio comunale preposto ovvero il Concessionario, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti dell'amministrazione quando, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Ogni parere deve essere espresso e comunicato all'ufficio che rilascia la concessione. Fino a quando l'Ufficio non riceve i necessari pareri, i termini della durata del procedimento sono sospesi. I pareri tecnici devono essere espressi e rimessi al responsabile del procedimento entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della richiesta indicando se del caso speciali norme o prescrizioni che ritengono necessario siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione.

6 Nello svolgimento dell'istruttoria, il Funzionario responsabile del procedimento, ovvero il Concessionario provvede alla liquidazione del "Canone" sulla scorta della domanda e dei riscontri e rilievi della fase istruttoria. L'incaricato della liquidazione deve provvedere ad inoltrare all'Ufficio Tributi richiesta della posizione contributiva del richiedente con riferimento alle annualità pregresse, la cui mancata regolarizzazione è causa ostativa al rilascio del titolo richiesto. Acquisiti i dati l'incaricato della liquidazione comunica al richiedente il Canone dovuto il ragione della sua richiesta affinché provveda entro gg. 7 dalla ricezione della comunicazione al versamento delle somme dovute, fornendo copia dell'attestazione di versamento

7 L'Ufficio Comune preposto al rilascio del titolo amministrativo vi provvede ordinariamente entro 45 gg. dal ricevimento della domanda al protocollo e sempre previa avvenuta acquisizione della prova del pagamento del Canone dovuto e della regolarizzazione delle morosità pregresse.

8 Qualora il servizio della gestione dell'entrata fosse affidato ad un Concessionario, quest'ultimo deve provvedere ai sensi dei precedenti commi ed è possibile conferirgli anche l'intera gestione dell'istruttoria della richiesta di occupazione, fermo restando che il provvedimento autorizzatorio sarà comunque emesso dal Funzionario responsabile.

Articolo 9 - Rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione

1 In base ai risultati dell'istruttoria il Funzionario responsabile rilascia o nega la concessione e/o l'autorizzazione con provvedimento motivato, dandone comunicazione al richiedente, preferibilmente a mezzo PEC e comunque con formalità tale da garantirne per il destinatario l'effettiva conoscenza.

2 Il provvedimento di concessione o autorizzazione è rilasciato previa verifica dell'assolvimento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- .. marca da bollo (in applicazione del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.);
- .. spese di sopralluogo, ove previste;
- .. deposito cauzionale ovvero una fideiussione bancaria, ove richiesto;
- .. pagamento del Canone Unico dovuto;

3 L'entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all'area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:

- a l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- b dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- c per particolari motivi è circostanza che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

4 La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Funzionario responsabile dell'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell'autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, la cauzione verrà incamerata in tutto o in parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all'incasso della fideiussione.

5 Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica o una polizza fideiussoria. Si prescinde dalla richiesta di deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale i predetti uffici competenti abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fideiussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla

realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

6 Per occupazioni permanenti, causate da parti architettoniche di edifici sporgenti su suolo pubblico l'autorizzazione relativa è implicita nell'approvazione del progetto e nel permesso di costruzione del fabbricato.

7 Non è consentito il rilascio, rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per tributi/canoni comunali pregressi. Non si consideramoroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate.

Articolo 10 - Contenuto del provvedimento di concessione e di autorizzazione

1 Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione, che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere, oltre il nominativo del concessionario/autorizzato:

- la misura esatta (espressa in metri quadrati) dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la tipologia e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- gli adempimenti e gli obblighi del concessionario e relativa accettazione espressa.

2 Se ritenuto opportuno e necessario, il Sindaco potrà in luogo della concessione, stipulare un apposito contratto (es. diritto di superficie, ecc.) con l'avvertenza che le eventuali spese di registrazione, ed ogni altro onere fiscale, nessuno escluso, saranno posti a carico del concessionario, senza riserve di sorta.

Articolo 11 - Disciplinare

1. Il disciplinare, o il contratto, di cui al co.2 del precedente art.10, dovrà prevedere:

- a limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della

concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;

e evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;

f eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione e/o autorizzazione, il bene occupato;

g risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;

h disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

i osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione e/o autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi o a cose durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione e/o autorizzazione.

l) osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci, dei materiali e dei banchi di vendita nelle fiere.

Articolo 12 - Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1 È fatto obbligo al Concessionario e al titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e nella concessione e/o autorizzazione, nonché nell'eventuale disciplinare, anche in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2 Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa/autorizzata le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti comunali, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga l'Amministrazione Comunale procede d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo

l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente regolamento.

3 Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

4 Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciarne duplicato a spese del richiedente.

5 Nelle aree pedonali, le occupazioni del suolo pubblico devono attenersi alle prescrizioni tecniche previste dalla legge, dal Codice della Strada e dal suo regolamento attuativo, ai regolamenti comunali disciplinanti la specifica tipologia di occupazione.

6 Le attività con locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico per allocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi. La domanda di occupazione deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La concessione deve essere corredata dal previo parere favorevole e vincolante dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

7 La concessione di impianti di videosorveglianza su suolo pubblico è subordinata alla registrazione dell'impianto da parte del richiedente nel Sistema Anagrafe Telecamere gestito dalla Polizia Locale della Federazione dei comuni del camposampierese previa verifica della compatibilità tecnica dell'impianto con il sistema in uso dal comando. Il titolare della concessione deve, entro sette giorni dall'avvenuta installazione, registrare l'impianto e fornire contestualmente la propria reperibilità e quella del gestore dell'impianto, registrando tutte le successive variazioni. In mancanza di tale adempimento la concessione decade e si applicheranno le sanzioni previste dal presente Regolamento."

8 Effettuare il versamento del Canone dovuto alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione e/o di autorizzazione.

Articolo 13 - Revoca, modifica, decadenza ed estinzione della concessione e dell'autorizzazione

1 L'amministrazione **può revocare** o modificare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione e/o di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione, o la rendano possibile a condizioni diverse, con comunicazione scritta e motivata da inviare al destinatario a mezzo pec o con qualunque altra forma che ne garantisca la conoscenza e di norma con almeno 5 giorni di preavviso. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità, salvo la restituzione del Canone precedentemente corrisposto per il solo periodo di mancata occupazione da effettuarsi contestualmente all'emissione dell'atto di revoca.

2 Il concessionario/titolare dell'autorizzazione **decade** dalla concessione/autorizzazione nei seguenti casi:

a per le concessioni aventi ad oggetto scavi/ponteggi/automezzi qualora non vengono osservate le prescrizioni tecniche impartite. Detta decadenza comporta il ripristino del suolo, che dovrà essere reso altresì libero immediatamente da persone e cose. La decadenza comporta l'immediato incameramento della cauzione e/o attivazione della fideiussione, salvo il maggior danno, oltre alla qualifica dell'occupazione come abusiva.

b violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso o il suo esercizio in contrasto con le norme vigenti.

c violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);

d mancato o parziale versamento del canone alle scadenze previste.

e salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione o autorizzazione, la mancata occupazione dello spazio pubblico senza giustificato motivo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di concessione o autorizzazione nel caso di occupazione permanente; nei 15 (quindici) giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea.

3 Nei casi previsti dal co.2 del presente articolo la decadenza non comporta la restituzione del canone versato, né esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso o autorizzato.

4 Qualora il Comune proceda alla revoca di una concessione per le fattispecie di cui al co.1 o sia intervenuta la decadenza di cui al co.2, l'eventuale intervenuta affrancazione dal prelievo attuale e/o pregresso, non dà diritto ad alcuna restituzione di somme.

5 Nei casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento invia al Funzionario responsabile una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni o comunque con riferimento alla

fattispecie del mancato pagamento del canone la comunicazione del mancato adempimento allo stesso da parte dell'Ufficio Tributi comunale/Concessionario delle entrate. Il Responsabile dell'ufficio competente verificata la sussistenza delle condizioni per emettere il provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, riconoscendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio.

6 Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto determina automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta, salvo che non abbia già provveduto al pagamento di tutte le somme, oneri e spese relative all'occupazione decaduta.

7 Ai sensi delle prescrizioni di cui all'art.822 della L. n. 160/2019, Il Comune in via diretta tramite gli uffici competenti ovvero per il tramite del Concessionario procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione/autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

8 Sono cause di **estinzione** della concessione:

a la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

c il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile, salvo intervenuto affrancamento.

Articolo 14 - Sospensione delle concessioni e autorizzazioni

1 È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo

provvedimento, prescrivere la sospensione delle concessioni e/o autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari.

2 Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni per le occupazioni permanenti o cinque (5) giorni per quelle temporanee, si darà luogo d'ufficio al rimborso del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.

3 Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, ne` il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 15 - Subentro nella concessione e nell'autorizzazione

1 Il provvedimento di concessione e/o autorizzazione ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione a terzi. La domanda deve essere presentata da chi fa uso diretto della concessione.

2 Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca la gestione o la proprietà di un'azienda o di ramo aziendale, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 15 giorni lavorativi dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda, indicando oltre agli estremi propri, e quelli della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

3 Nel caso di trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda o di ramo aziendale per le attività di commercio su aree pubbliche alle quali è stata concessa l'occupazione del suolo pubblico sarà emessa nuova concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, solo se risultano saldati i canoni dovuti in riferimento alla precedente concessione.

4 Salvo l'avvenuta affrancazione del canone, in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro secondo le prescrizioni del co.2 del presente articolo.

Articolo 16 - Rinnovo, proroga e disdetta della concessione e dell'autorizzazione

- 1** Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo o la proroga con specifica istanza debitamente motivata.
- 2** La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 6 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza per le occupazioni permanenti ed un 1 mese prima della scadenza per le occupazioni temporanee.
- 3** Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
- 4** Il procedimento attivato con la istanza segue lo stesso *iter* previsto in via generale dal titolo secondo, capo secondo del presente regolamento anche con riferimento all'obbligo del pagamento del Canone dovuto.
- 5** Nel caso di richiesta di proroga, intendendosi come tale la richiesta di aumento del tempo dell'occupazione già concessa, ma non di durata pari alla stessa e quindi da determinarne un rinnovo, l'istanza deve pervenire almeno 15 giorni lavorativi prima della data di scadenza della concessione.
- 6** Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza nei modi di cui all'articolo 6 del presente regolamento, tenuto conto del disposto del co.1 del presente articolo.
- 7** Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.
- 8** Il soggetto titolare di concessione e/o autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di occupazione, disdetta anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza ordinaria. Per le occupazioni permanenti, il Canone annuo rimane comune dovuto. Per le occupazioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria.

TITOLO TERZO – PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE, NONCHE' DEL NUMERO MASSIMO DEGLI IMPIANTI AUTORIZZABILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA O LA RELATIVA SUPERFICIE

Capo Primo: Superficie e tipologie

Articolo 17 - Superficie massima e suddivisione quantitativa degli impianti pubblicitari

1 La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzabili e la loro suddivisione territoriale, nonché la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni è individuata all'interno del vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed ai suoi allegati approvato con delibera di G.C. n.212 del 23.04.1997 e successive sue modifiche ed integrazioni con delibera di G. C. n.66 del 30.03.2005. Il vigente Piano costituisce l'allegato B)al presente Regolamento.

Articolo 18 - Definizione impianti e/o mezzi pubblicitari autorizzabili

1 Per la definizione degli impianti e/o mezzi pubblicitari oggetto del presente regolamento si rinvia all'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.ii.) rilevando altresì che si considerano mezzi pubblicitari anche tutti i restanti mezzi dedicati ovverosia qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero di migliorare la immagine aziendale, comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità.

Articolo 19 - Pubblicità varia

1 Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, rilevano anche le seguenti forme di pubblicità varia:

a la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata nel periodo estivo dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e dalle ore 21.00 alle ore 7.00 e nel periodo invernale dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 20.00 alle ore 7.00. È parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e private e di edifici di culto. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di legge;

b il volantinaggio è consentito su tutto il territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario.

All'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi e nei locali di pubblico spettacolo è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o simile o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm.² 300. È vietata la distribuzione di adesivi;

c la pubblicità effettuata attraverso l'utilizzo di aeromobile potrà essere autorizzata per l'esclusivo sorvolo del territorio urbano;

d è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti all'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittasi/vendesi compresi. Qualora vi fossero degli spazi nelle vetrine ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio viene considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai sensi del presente regolamento;

e è consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio;

f è consentita l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle aree di parcheggio a condizione che gli stessi non siano collocati:

- lungo il fronte stradale, salvo quelli di misura non superiore a cm. 100x140;
- lungo le corsie di accelerazione e decelerazione;
- in corrispondenza degli accessi.

La superficie di tali impianti non deve superare il 3% dell'area occupata dal parcheggio. Inoltre è consentito, in eccedenza alla superficie pubblicitaria compresa nella misura percentuale precedente, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizio per l'utilizzo dello stesso entro il limite del 2%;

g fermi restanti i limiti previsti dal presente regolamento, monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile è governata “da remoto” mediante strumentazioni informatiche, possono essere autorizzati a condizione che:

- venga acquisito parere della Polizia Locale qualora interferiscano, ai sensi del Codice della Strada, con la sicurezza e la circolazione stradale;
- se di superficie complessiva superiore a mq/lato 4 vengano spenti entro le h. 22.00 e riaccesi non prima delle h. 8.00 del giorno successivo, se in regime di orario solare, ed entro le h. 23.00 e riaccesi non prima delle h. 7.00 del giorno successivo, se in regime di orario legale e, comunque, previa acquisizione di idoneo progetto illuminotecnico redatto da professionista iscritto in apposito albo e in conformità con le norme vigenti a tutela dell'inquinamento luminoso, e che venga acquisito parere di idoneità statica dell'impianto e corretto montaggio delle strutture da parte di un tecnico abilitato.

2 Altri impianti pubblicitari, se non rientranti nelle tipologie di cui al Piano Generale degli Impianti, sono autorizzabili a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'ente ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

Articolo 20 - Richiamo alle caratteristiche di cui al Codice della Strada ed al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1 I mezzi pubblicitari di cui all'art.47 del Reg. Att. al Codice della Strada devono rispettare le caratteristiche indicate nell'art.48 e ss. del medesimo Reg. Att. e le prescrizioni di cui all'art.23 del Codice della Strada.

2 Ferme restando le prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione, tutti gli impianti e mezzi pubblicitari autorizzabili devono rispettare le discipline, le caratteristiche, prescrizioni tecniche, materiali, strutture, posizionamento, formati, limitazioni e divieti previsti dal presente Regolamento e dal vigente Piano Generale degli impianti Pubblicitari e dai suoi allegati, nonché di ogni altro Regolamento comunale che disponga in merito.

Articolo 21 - Vincoli storici ed artistici

1 Ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e sulle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione

possono essere autorizzati dal Soprintende qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2 Lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati.

3 In relazione ai beni indicati al comma 1, il Soprintende, valutatene la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo ai fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

Articolo 22 - Vincoli paesaggistici e ambientali

1 Ai sensi dell'art. 153 del D.lgs. n.42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art. 134 del succitato Codice, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione all'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'art.146, co.5, del Soprintende. Decorsi inutilmente i termini previsti all'art.146, co.8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del co.9 del medesimo art. 146 del Codice dei Beni Culturali.

2 Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole preventivo del Soprintende sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

[Capo secondo: procedimento amministrativo, limitazioni edivieti](#)

Articolo 23 - Autorizzazioni e nulla osta

- 1** L'installazione degli impianti e/o mezzi pubblicitari lungo le strade comunali o in vista di esse per la diffusione di messaggi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione espressa da parte del SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE della Federazione dei Comuni del Camposampierese, previa acquisizione di parere degli uffici competenti.
- 2** La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (es: gli stadi, gli impianti sportivi, i cinema, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) se non visibile dalla pubblica via non è soggetta a previa autorizzazione, ma è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del Canone, salvo esenzioni.
- 3** Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada appartenente ad ente diverso sono visibili da una strada comunale, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta del proprietario della strada. Nell'interno dei centri abitati la competenza è del Comune di Campodarsego perché avente popolazione superiore a diecimila abitanti.

Articolo 24 - Domanda per il rilascio di autorizzazione o nulla osta

- 1** Le domande rivolte al rilascio di autorizzazione o nulla osta sono presentate dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti al C.C.I.A.A. allo SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE della Federazione dei Comuni del Camposampierese attraverso il portale IMPRESA IN UN GIORNO (www.impresainungiorno.gov.it).
- 2** I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato non sono soggetti ad autorizzazione.

Articolo 25 - Istruttoria e rilascio dell'autorizzazione

- 1** A seguito della presentazione della domanda, lo SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE della Federazione dei Comuni del Camposampierese, cura l'istruttoria del procedimento richiedendo, nei casi di deroga di cui all'art. 23 del Codice della Strada, parere al Comando della Polizia Locale, ovvero a gli altri uffici comunali competenti o di altri enti competenti se necessari in ragione delle caratteristiche del mezzo/impianto pubblicitario al fine del rilascio del provvedimento autorizzatorio.

2 Non è consentito il rilascio e il rinnovo della concessione/autorizzazione in caso di sussistenza di morosità del richiedente nei confronti del comune per canoni (o imposte) relative alle forme di pubblicità, anche abusiva, pregresse. Non si considera moroso chi aderisca o abbia già aderito ad un piano di rateazione e provveda al regolare versamento delle rate nelle scadenze prefissate. A tal fine nell'ambito dell'istruttoria viene richiesta all'ufficio competente o all'affidante, il rilascio dell'attestazione di regolarità e qualora fosse sussistente la morosità, il responsabile del procedimento invita con apposita comunicazione il richiedente all'estinzione della morosità pregressa, circostanza questa che verrà comunicata senza indugio dall'ufficio competente. Nelle more della predetta regolarizzazione il termine per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso.

Articolo 26 - Termine per l'installazione

1 Il termine per l'installazione degli impianti/ mezzi pubblicitari permanenti viene fissato nel provvedimento di autorizzazione in ragione della tipologia dell'impianto

2 Durante i lavori di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, il soggetto autorizzato deve osservare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione nonché quanto previsto dalla normativa vigente. Il mancato rispetto delle predette prescrizioni determina la revoca dell'autorizzazione, previa diffida, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

Articolo 27 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1 Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

2 Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione.

3 Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.

4 L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Articolo 28 - Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1 Il Comune, per gli impianti installati su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.

2 Il Comune, per gli impianti installati su suolo pubblico o privato aperto al pubblico, potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Articolo 29 - Sospensione delle autorizzazioni

1 È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.

2 Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso d'ufficio del Canone in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite.

3 I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 30 - Durata dell'autorizzazione, rinnovo ed estinzione

1 Ferme restando le disposizioni di cui all'art.53 del Reg. Att. al Codice della Strada, ai fini della disciplina del Canone, le autorizzazioni sono: permanenti, quando le forme di pubblicità effettuate a mezzo impianti o manufatti di carattere stabile, sono autorizzate per più anni e comunque non inferiore all'anno solare; temporanee quelle di durata inferiore all'anno solare.

2 Chiunque, compreso il soggetto già titolare dell'autorizzazione in scadenza, se in regola con i versamenti dovuti e con le prescrizioni dell'autorizzazione, può presentare domanda di autorizzazione entro i sessanta giorni e non prima di

novanta giorni antecedenti alla data di scadenza dell'autorizzazione. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione. L'autorizzazione per le insegne si rinnova tacitamente alla scadenza salvo variazioni della titolarità.

3 In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

4 Sono cause di estinzione della concessione:

a la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;

b la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 31 - Modifica, rinuncia e revoca

1 La modifica del messaggio pubblicitario, sarà autorizzata previo espletamento della procedura di cui all'art. 53, co.8, del Reg. Att. al Codice della Strada e previa verifica dell'avvenuta corretta installazione del mezzo pubblicitario autorizzato.

2 Il soggetto titolare di autorizzazione ha facoltà di presentare con le stesse modalità previste per la domanda di installazione dei mezzi pubblicitari, rinuncia anticipata, previo ripristino dello stato dei luoghi, rispetto alla scadenza dell'autorizzazione. Per le diffusioni permanenti il Canone annuo rimane comune dovuto ma va applicata, una riduzione percentuale commisurata per il periodo residuo dalla data della ricezione della disdetta rispetto alla scadenza ordinaria. Per le diffusioni temporanee la disdetta non sottrae dall'obbligo del versamento del Canone dovuto in base alla scadenza originaria. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari per la diffusione permanente nel corso dell'anno a cui non abbia fatto seguito la comunicazione di rinuncia di cui al co.2 del presente articolo, non dà diritto ad alcun rimborso o sottrazione dell'obbligo del versamento del Canone annuo.

3. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione all'installazione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo, ma provvedendo al parziale rimborso del Canone versato, commisurato all'effettivo periodo di esposizione dell'impianto pubblicitario. In tal caso, il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

Articolo 32 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione e cause di decadenza

- 1** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare ed adempiere gli obblighi e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, che non può essere ceduto a terzi, nel pieno rispetto dell'art.54 del Reg. Att. al Codice della Strada.
- 2** Su ogni mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata la targhetta di identificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del Reg. Att. al Codice della Strada.
- 3** Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere l'impianto pubblicitario e il dispositivo di identificazione in buono stato di manutenzione ed è pertanto responsabile della sicurezza, del decoro e dello stato di manutenzione dell'impianto e dei relativi supporti, ivi compresi, gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica e/o sicurezza, l'Amministrazione comunale, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
- 4** Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata in relazione a concessioni ed autorizzazioni di pubblicità e/o di impianti pubblicitari. Altresì, senza eccezioni o limiti di sorta, è esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sottoforma di ripetizioni di canone.
- 5** Provvedere al versamento del Canone alle scadenze prefissate dal presente regolamento, pena la decadenza dell'autorizzazione.
- 6** Sono comunque ulteriori cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b l'uso improprio del mezzo pubblicitario.
- 7** Sono cause di estinzione della concessione:
 - a la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

Articolo 33 - Limitazioni e divieti

- 1** Su tutto il territorio comunale è vietata, per ragioni di igiene e di decoro, la pubblicità mediante il lancio di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario e l'apposizione di essi sulle automobili.
- 2** La pubblicità mediante distribuzione di manifestini è consentita esclusivamente in occasione del mercato settimanale e limitatamente all'area interessata previa autorizzazione da richiedersi direttamente all'ufficio Polizia Municipale.
- 3** La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale e solo per manifestazioni di interesse pubblico.
- 4** Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita motivata ordinanza del Sindaco per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

Articolo 34 - Rimozione d'urgenza e previa diffida

- 1** Si procede, da parte dell'ente proprietario dell'area, alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del Comune, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
- 2** Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o con altre forme idonee per l'opportuna conoscenza del destinatario con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
- 3** In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il Comune diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
- 4** La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel

provvedimento di revoca o di decadenza nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. In difetto l'installazione del mezzo pubblicitario si considera abusiva. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Articolo 35 - Difformità messaggi pubblicitari

1 I messaggi esposti in maniera difforme alle autorizzazioni rilasciate, devono essere resi conformi all'autorizzazione medesima. Gli Enti proprietari delle strade comunicano al titolare dell'autorizzazione la contestazione della difformità ed assegnano un termine per l'adeguamento del messaggio, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Contestualmente gli stessi Enti con il medesimo atto comunicano avviso di avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione nel caso di mancato adeguamento del messaggio nel termine assegnato.

2 In ogni caso, l'installazione di un impianto non conforme alle prescrizioni dell'autorizzazione, comporta la revoca del provvedimento.

Articolo 36 – Vigilanza

1 Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2 Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3 La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Articolo 37 - Dichiarazione

1 Non sono soggette al rilascio dell'autorizzazione ma a dichiarazione, le seguenti tipologie di pubblicità temporanea:

a iscrizioni pubblicitarie da eseguirsi su cartelli di negozi, sulle maniglie, gli zerbini, i pavimenti e cose simili;

b pubblicità temporanea relativa alla vendita e locazione di immobili inferiori a mezzo metro quadrato;

c pubblicità temporanea su ponteggi o su recinzioni di cantieri o su baracche e attrezzature di cantieri;

d pubblicità ordinaria anche luminosa o illuminata, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico anche se visibile all'esterno, salvo che interessi edifici o superfici scoperte soggette a vincolo o a condizione che non interessi l'area di ingresso di detti luoghi o ne costituisca l'insegna principale;

e pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili;

f pubblicità collocate all'interno delle vetrine, senza interessare i cristalli o effettuate con dispositivi elettrici o elettronici luminosi o illuminati, inferiori a mezzo metro quadrato a condizioni che non siano su questi reclamate le ragioni sociali;

g pubblicità effettuata con proiezioni in locali aperti al pubblico;

h pubblicità in forma ambulante;

i pubblicità sonora nelle forme previste;

j volantinaggio; la dichiarazione deve contenere la puntuale indicazione del numero e individuazione del personale addetto al volantinaggio e i luoghi dove intende essere effettuato e deve essere previamente vistata dalla Polizia municipale. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio;

k pubblicità effettuata con persone circolanti con cartelli e/o sponsorizzate;

l pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata nei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

m pubblicità su veicoli; per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli la dichiarazione va presentata al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ovvero al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede per la pubblicità per conto proprio. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo e l'attestazione del versamento del canone dovuto;

n pubblicità effettuata con veicoli di qualsiasi specie (camion vela ecc.) fatte salve le limitazioni previste in materia dal vigente codice della strada;

o pubblicità fonica.

2 È altresì soggetta a dichiarazione la variazione della pubblicità, per i mezzi di cui al comma 1, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al Canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffa differente; è fatto obbligo al Comune/Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3 La dichiarazione, deve essere presentata almeno il giorno prima della diffusione del messaggio pubblicitario all'ufficio protocollo del Comune che provvederà ad inoltrarla all'ufficio tributi comunale, ovvero in caso di affidamento in concessione dell'entrata al Concessionario stesso, mentre per quella annuale, per i c.d. mezzi vetrina, dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune; il funzionario incaricato, ovvero il Concessionario, constatata la validità della dichiarazione, liquida il Canone dovuto e lo comunica al dichiarante e solo dopo averne ricevuta attestazione di pagamento rilascia copia debitamente timbrata e vistata. La copia rilasciata dovrà essere esibita su richiesta degli addetti alla vigilanza e sostituisce a tutti gli effetti l'autorizzazione.

4 Costituisce pregiudiziale causa ostativa al visto l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti tributari, patrimoniali e per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

TITOLO QUARTO – DISCIPLINA DEL CANONE

Capo primo – determinazione del Canone, esenzioni e riduzioni e versamento

Articolo 38 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

- 1** Il Canone è dovuto al Comune di Campodarsego dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.
- 2** Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari per i quali ai sensi del presente regolamento è prevista la dichiarazione, il soggetto tenuto al versamento del Canone è il dichiarante da intendersi come soggetto autorizzato e ciò quand'anche dovesse cedere la disponibilità dello spazio pubblicitario ad altro soggetto.
- 3** Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti tenuti in solido al pagamento del Canone.
- 4** Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.
- 5** In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Articolo 39 - Determinazione della superficie di occupazione

- 1** La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.
- 2** Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3 Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati, salvo che per la particolarità dell'occupazione non sia più adeguato il metro lineare e quelle inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4 Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione.

Articolo 40 - Occupazioni con passi carrabili

1 Fatte salve le disposizioni dell'art.22 del Codice della Strada, sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Non rientrano nella definizione di passi carrabili gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada, mancando di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, salvo che non sia richiesto e rilasciato il divieto di sosta con obbligo di rimozione.

2 Ai fini dell'applicazione del Canone, salvo che non ne sia prevista l'esenzione, la superficie di occupazione dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. Se al fine di consentire le manovre di accesso alla proprietà privata, sono stati autorizzati sistemi di protezione influenti sull'assetto stradale tramite segnaletica orizzontale evidenziando un'area di manovra, anche quest'area sarà computata ai fini del Canone dovuto per l'occupazione con passo carrabile.

3 In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente e fino a quella data il Canone rimane comunque dovuto.

4 Il canone relativo all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di un importo pari a venti annualità dello stesso. L'affrancamento vale anche nei confronti dei successivi proprietari dell'immobile cui il passo carrabile è asservito.

5 Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo vanno osservate, per quanto compatibili, anche in caso di esenzione dall'entrata per le occupazioni con passi carrabili.

Articolo 41 - Distributori di carburante e impianti di ricarica di energia elettrica

- 1** Per le occupazioni effettuate con impianti per la distribuzione del carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio, mentre i serbatoi sotterranei sono assoggettati al Canone per l'occupazione secondo le prescrizioni di cui al comma 2 dell'art.46 del presente Regolamento.
- 2** Qualora il rifornimento avvenisse in carreggiata, l'area di esercizio dell'attività comprenderà anche la zona destinata alla sosta delle vetture e delle autocisterne per il rifornimento dei serbatoi interrati. Il relativo provvedimento di concessione prevederà per tale caso una occupazione avente larghezza di m 2,50 e lunghezza di m 12,00.
- 3** Per le occupazioni con impianti di ricarica per i veicoli elettrici, ai fini del Canone si considera lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.

Articolo 42 - Attività edile

- 1.** Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la superficie rilevante ai fini del Canone viene calcolata considerando sia le regole determinative di cui al co.4 dell'art.39 del presente regolamento, che degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico per via dell'occupazione per l'attività edile.

Articolo 43 - Criteri determinativi della tariffa del Canone per le occupazioni

- 1** Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il Canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a** classificazione in categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da suddivisione di cui al comma 2 dell'art.4 del presente Regolamento e prospetto "Classificazione delle strade,

spazi ed aree pubbliche” di cui all’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento;

b superficie dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all’unità superiore;

c durata dell’occupazione;

d valore economico dell’area in relazione alla localizzazione dell’occupazione, all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico, nonché al vantaggio per l’occupante dall’uso privato dello spazio pubblico con la previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione, tenuto conto anche dei costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia, come esplicitato nel comma 5 dell’art.4 del presente Regolamento.

2 Nella delibera di Giunta di determinazione delle tariffe del canone sono stabiliti coefficienti moltiplicatori che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. E’ facoltà della giunta, in sede di deliberazione delle tariffe prevedere delle specifiche maggiorazioni in ragione della tipologia dell’occupazione e della sua durata.

3 Il canone può essere maggiorato se oneri ordinariamente a carico dell’occupante derivanti dall’occupazione del suolo pubblico, sono adempiuti dal Comune, giusta determinazione del responsabile del procedimento. In particolare nel caso di costruzioni di gallerie sotterranee realizzate dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, i soggetti beneficiari dell’opera realizzata sono tenuti al pagamento, oltre che del Canone, di un contributo *“una tantum”* nella misura stabilita dalla Giunta, che non può superare complessivamente il 50% delle spese di costruzione delle gallerie stesse.

4 Non sono soggette al Canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5 Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il Canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

Articolo 44 - Occupazioni con condutture, cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1 Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive moltiplicate per la tariffa forfettaria di cui all'articolo 1 comma 831 della L.160/2019 e successive modifiche.

2 In ogni caso l'ammontare del Canone dovuto al Comune di Campodarsego non può essere inferiore a euro 800,00.

3 Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete e non anche per gli impianti di telefonia mobile (c.d. antenne telefoniche) che costituiscono occupazione autonoma con propria e specifica tariffa.

4 Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno, al seguente indirizzo PEC campodarsego.pd@cert.ip_veneto.net;

5 Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

6 Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

7 Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

8 *Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 art. 1 L. 160/2019 sono soggetti a un canone pari a 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone é effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione anno attraverso la piattaforma di cui*

all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

- 1** La tariffa del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale come da allegato A, al maggiore o minore impatto ambientale degli impianti e mezzi pubblicitari autorizzati, alla loro tipologia ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione, tramite la previsione di coefficienti moltiplicatori per le specifiche tipologie di impianti e mezzi pubblicitari.
- 2** Nella delibera di Giunta Comunale di determinazione delle Tariffe sono stabiliti i coefficienti moltiplicatori, in ragione delle varie tipologie di impianti/mezzi pubblicitari e modalità di diffusione del messaggio pubblicitario, come previsti dal comma 6 dell'art. 4 del presente regolamento che vanno applicati sulla tariffa standard per legge. Sempre nella predetta delibera la Giunta può definire per specifiche ed individuate tipologie di diffusione di messaggio pubblicitario delle maggiorazioni della tariffa sino alla misura massima del 200%.
- 3** Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base **alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario** e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Se la faccia dell'impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente idonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l'imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l'impianto è strutturato in modo tale che l'intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, la tariffa andrà ragguagliata alla totalità della superficie comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo
- 4** Quando il messaggio pubblicitario non sia inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
- 5** Le superfici da trecento centimetri quadrati ed inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato.
- 6** Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

7 Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.

8 Per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. La pubblicità esposta attraverso cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati, centro commerciali, o comunque in qualunque esercizio utilizzati, qualora il messaggio abbia il medesimo oggetto e/o promuova il medesimo prodotto o lo stesso soggetto si considerano come un'unica inserzione dello stesso cartello, perché assolvono ad una medesima funzione pubblicitaria.

9 Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

10 I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del Canone come unico mezzo pubblicitario.

11 Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il veicolo per diffondere il messaggio. Il Canone è in ogni caso dovuto dai rimorchi, in quanto considerati come veicolo autonomo.

12 Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.

13 Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

14 Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

15 Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

16 Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il

canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

17 Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte.

18 La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, palio e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 2 giorni lavorativi prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 46 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere

1 La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Campodarsego, in base alla sua popolazione, la tariffa standard annua di legge è pari ad **€ 40,00**.

2 Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3 Per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini si applica la tariffa standard annuale con facoltà di affrancamento dal Canone versando una tantum all'atto del rilascio della concessione per un importo pari a cinque volte la tariffa annua.

4 La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il comune di Campodarsego in base alla popolazione, la tariffa giornaliera standard di legge è pari ad **€ 0,70**.

5 La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, è

effettuata utilizzando gli appositi coefficienti deliberati dalla Giunta in sede di approvazione delle tariffe per il canone. Gli stessi potranno essere modificati per le annualità successive con delibera di Giunta comunale. In difetto di modifica si intendono confermate quelle fissate per l'anno precedente.

Articolo 47 - Regole per la quantificazione del Canone

1 Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'art.46 del presente regolamento), X i coefficienti deliberati dalla Giunta comunale per le occupazioni e per le diffusioni dei messaggi pubblicitari, X il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

2 Per le occupazioni o le diffusioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone anno, viene determinato in base all'effettivo utilizzo del primo anno di occupazione diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese uguali o superioria 15 giorni.

3 Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art.46 del presente regolamento) X i coefficienti deliberati dalla Giunta comunale per le occupazioni e per le diffusioni dei messaggi pubblicitari, X il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.

Articolo 48 - Riduzioni delle superfici e delle tariffe per le occupazioni

1 Per le occupazioni giornaliere si applicano le seguenti riduzioni:

- fino a 14 giorni tariffa intera
- oltre 14 giorni il 20 % di riduzione
- oltre i 30 giorni il 50 % di riduzione.

2 Per le occupazioni giornaliere effettuate da venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe sono ridotte al 50%.

3 Per le occupazioni giornaliere realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell' 80%.

4 Per le occupazioni giornaliere (di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee la tariffa è ridotta del 50%. Per le occupazioni giornaliere realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del

50%.

5 Per le occupazioni giornaliere di soprassuolo, le tariffe sono ridotte del 50%.

6 Per le occupazioni giornaliere di sottosuolo, le tariffe sono ridotte del 75%.

7 Per le occupazioni giornaliere effettuate da venditori ambulanti e da pubblici esercizi, si applicano le seguenti riduzioni per fasce orarie:

- dalle 7.01 alle 13.00, riduzione del 40%;

- dalle 13.01 alle 19.00, riduzione del 70%;

- dalle 19.01 alle 7.00, riduzione del 90%.

8 Per le occupazioni giornaliere non ricomprese nelle fattispecie di cui al comma precedente e con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa giornaliera è rapportata alle ore di effettiva occupazione.

9 Le riduzioni previste per le occupazioni a carattere giornaliero, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

10 In ogni caso, la tariffa giornaliera per le occupazioni giornaliere, calcolata per ore o fasce orarie, non può essere inferiore a € 0,0775.

11 Per le occupazioni annuali di soprassuolo, la tariffa è ridotta del 50%.

12 Per le occupazioni annuali di sottosuolo, la tariffa è ridotta del 75%.

Articolo 49 - Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante

1 Per le occupazioni temporanee realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applica la tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee di cui al precedente art. 47 ridotta dell'80%.

2 In deroga al criterio generale la superficie da determinarsi per il pagamento del canone è calcolato in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq. .

3 In deroga a quanto previsto dal precedente art.48 c.1, non si applica la riduzione del 50% riservata alle occupazioni non inferiori a 30 giorni.

Articolo 50 - Riduzioni delle superfici e delle tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari

1 Sono previste le seguenti riduzioni **per la diffusione di messaggi pubblicitari:**

a) 50 per cento delle tariffe per: la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 51, comma 2, lettera j). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale

oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;

- la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

2 Le riduzioni previste nel presente articolo si applicano a monte sulle tariffe standard di legge.

Articolo 51 – Esenzioni

2.1 Sono esenti dal canone:

1.a le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

1.b le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

1.c le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

1.d le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

1.e le occupazioni di aree cimiteriali;

1.f le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

1.g i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

1.h i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

1.i le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

m.1 fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

m.2 fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

m.3 fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi

purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r i passi carrabili le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap, nonché tutti gli altri passi ed accessi carrabili.

2.2 Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:

a le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

b le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;

c le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;

d le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;

le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

e le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

f le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

g le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;

h le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

i le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

j le occupazioni effettuate per la manifestazioni patrocinate dal Comune di Campodarsego e organizzate dalle associazioni del territorio senza scopo di lucro.

Articolo 52 - Modalità e termini per il versamento

1 Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto, in autoliquidazione, entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in n. 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti n. 3 rate entro le scadenze del 30/04, 31/07 e 31/10 di ogni anno solare.

2 Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in n. 2 rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.

3 Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo; per gli annisuccessivi il Canone annuo va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in n. 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti n. 3 rate entro le scadenze del 30/04, 31/07 e 31/10 di ogni anno solare.

4 Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque non oltre il rilascio dell'autorizzazione o il giorno prima della dichiarazione se prevista per la specifica tipologia di messaggio pubblicitario. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in n. 2 rate: la prima nel termine fissato nella comunicazione di liquidazione e comunque, entro e non oltre il rilascio del titolo autorizzativo, mentre per le esposizioni per le quali è prevista la sola presentazione della dichiarazione, la prima rata è prevista il giorno antecedente alla dichiarazione e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.

5 Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

6 La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.

7 Il versamento del Canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo

servizio. Se la data di scadenza del versamento ricade in un giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

8 Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 53 - Controllo dei versamenti

Articolo abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n.... del....

Capo secondo: Canone per le Pubbliche Affissioni

Articolo 54 - Servizio pubbliche affissioni

1 Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del Concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica,- considerando come tali quelle comunicazioni su richiesta di altri soggetti pubblici, ritenute dal Comune di Campodarsego di pubblico interesse -, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche o comunque aventi rilevanza economica.

2 Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza, l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 55 - Modalità per l'espletamento del servizio pubbliche affissioni

1 L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone.

2 Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

3 I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio protocollo dell'Ente ovvero, in caso di affidamento in concessione, allo sportello del Concessionario ubicato presso il Comune, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

a per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;

b per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.

4 Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.

5 La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale/Concessionario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

6 Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, ovvero del Concessionario del servizio, recante: Comune di Campodarsego/Concessionario - Servizio Pubbliche Affissioni e la data di scadenza prestabilita.

7 Nei casi di ritardo dell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni ovvero in mancanza di spazi disponibili, che deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg.10 dalla richiesta di affissione, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma a titolo di Canone versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra

destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo verrà detratto dal rimborso del diritto. Scaduto tale termine il materiale viene inviato al macero.

8 Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale/concessionario provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale/concessionario provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente del Canone eccedente quello dovuto. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione che avverrà nei termini e modi previsti dal precedente comma.

9 I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

10 Nell'ufficio comunale/concessionario devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a le tariffe del servizio;
- b l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
- c il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 56 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1 La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto.

2 Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale, si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard prevista.

3 La tariffa standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019, pari ad € 0,70 e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

4 Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.

5 Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli

costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.

6 Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.

7 Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono stabiliti nella delibera di Giunta comunale di determinazione delle tariffe del canone.

Articolo 57 - Riduzioni ed esenzioni

1 La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta al 50%:

a per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;

b per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e per gli annunci mortuari.

2 Sono esenti dal Canone relativo alle pubbliche affissioni:

a i manifesti riguardanti le attività del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c i manifesti dello Stato, delle regioni e delle Province e città metropolitane in materia di tributi;

d i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.

Articolo 58 - Spazi privati per le affissioni

1 Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari individuati dall'art. 15 del presente regolamento, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti esimili.

2 Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a 5 (cinque anni) ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

3 L'istanza della ditta o società viene istruita e proposta dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio tecnico in conformità alle linee generali del vigente piano generale degli impianti.

4 In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.

5 Il canone di cui al comma 2 del presente articolo non è assorbito dal Canone dovuto per la diffusione del messaggio pubblicitario che rimane comunque dovuto.

Capo terzo: accertamento, indennità, sanzioni, riscossione coattiva, rimborsi, contenzioso, disciplina finale e transitoria

Articolo 59 - Funzionario responsabile

1 Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla liquidazione, accertamento e riscossione e rimborso del Canone.

Articolo 60 - Accertamento

1 Il Comune, in proprio ovvero tramite il Concessionario in caso di affidamento dell'entrata provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro

60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019 e dell'art.17 del Regolamento comunale delle entrate.

2 Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso effettuati dal medesimo soggetto.

3 L'Ufficio Tributi comunale/Concessionario, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, provvede alla rateazione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni previste dalla Legge n. 160/2019.

4 Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le disposizioni del vigente Regolamento comunale delle Entrate.

Articolo 61 - Sanzioni e indennità

1 Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019, e precisamente:

a un'indennità pari al Canone maggiorato del:

- 50% per le occupazioni di suolo pubblico;
- 5% per le diffusioni dei messaggi pubblicitari,

considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che saranno irrogate dalla Polizia Municipale.

2 Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per omesso e parziale pagamento del Canone dovuto è pari al 100% delle somme dovute e non versate.

3 Per le occupazioni o diffusioni pubblicitarie ritualmente e validamente autorizzate la sanzione per ritardato pagamento del Canone dovuto è pari al 30% delle somme dovute e non versate oltre la scadenza prevista. Si considera regolarizzato spontaneamente, il versamento del Canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza da parte del soggetto tenuto al versamento del Canone di cui al comma 1 con la maggiorazione degli interessi.

4 Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono

punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez.I e II della L. n. 689/1981.

5 Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, e delle mere violazioni regolamentari non collegate all'entrata, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

6 La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione, non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziali all'abuso e sempre che non vi siano morosità per tributi comunali pregressi.

Articolo 62 - Riscossione coattiva

1 L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

2 Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 63 - Interessi

1 La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

2 In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento.

Articolo 64 - Rimborsi

- 1** Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
- 2** Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00.
- 3** I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
- 4** Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 65 - Contenzioso

- 1** Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
- 2** Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 66 - Disposizioni finali e transitorie

- 1** Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
- 2** Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- 3** È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
- 4** Qualora alla data di entrata in vigore del Canone in base alla normativa nazionale non fossero state deliberate le Tariffe, il pagamento del Canone avverrà in via provvisoria tenuto conto delle tariffe per le tipologie di occupazioni e forme di pubblicità deliberate per l'anno 2020, salvo conguaglio che avverrà d'ufficio e con formale comunicazione di invito alla regolarizzazione da notificare al

concessionario e/o al soggetto autorizzato. Nel caso di conguaglio a favore del soggetto obbligato al Canone, le maggiori somme sono considerate in acconto per le ulteriori somme dovute a titolo di Canone, salvo espressa richiesta di rimborso. L'invito alla regolarizzazione è competenza dell'Ufficio comunale/Concessionario preposto al controllo del versamento del Canone.

5 Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'eventuale regolarizzazione alle norme in esso contenute dovrà avvenire entro il termine del 31/12/2027.

6 Limitatamente all'anno 2021, il termine per il pagamento del Canone annuo dovuto sia per le occupazioni/diffusioni già preesistenti sia per le occupazioni/diffusioni concesse e/o in fase di rilascio alla data del 01.01.2021 è posticipato al 31 luglio 2021 e se superiore a 1.500,00 euro può essere frazionato in n. 4 rate di pari importo delle quali le prime due vanno versate contestualmente alla data del 31.07.2021 e le restanti due rispettivamente al 30.09.2021 e 30.11.2021.

7 Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.

ALLEGATO A- ELENCO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO A)

ELENCO CLASSIFICAZIONE I EL TERRITORIO COMUNALE			
1^ Categoria	2^ Categoria	3^ Categoria	4^ Categoria
VIA BACHELET	VIA PIAZZA GIOVANNI PAOLO II^	VIA ANTONIANA fino a Via Marcello	VIA BARUCCHELLA
VIA BERCHET	VIA PIAZZA PERTINI	VIA BASSA I^ da Via Marconi a civico 280 escluso	VIA BOSCO I^
VIA BOLIVIA	VIA MORO fino al civico 12 escluso	VIA BASSA II^ da Via Capitelli ad angolo Via Pio X	VIA BOSCO II^
VIA DE GASPERI	VIA ANTONIANA angolo con Via Marcello e fino incrocio con Via De Toni a sx e civico 240 a dx	VIA BASSA II^ angolo quartiere Mazzarollo fino in linea civ.20	VIA BOSCO III^
VIA GIOVANNI XXIII	VIA BASSA I^ da civico 280 a Via Caltana	VIA BASSA III^ da Via Longhin a Via Selgarella	VIA BRENTA
VIA HERMAGOR	VIA BASSA I^ fino ad angolo Via Marconi	VIA BOTTE da angolo Via Ca' Ponte	VIA CAPPELLA
VIA KENNEDY	VIA BASSA II^ da Via Pio X a Via Bassa III^	VIA CALTANA da Via Pioga a civico 120	VIA PIOVETTA SALVINI
VIA MANZONI	VIA BASSA II^ fino a quartiere Mazzarollo	VIA CALTANA da Via Pontifuri a civico 129/A escluso	VIA ROSSIGNOLO
VIA MOZART	VIA BASSA III^ fino ad angolo Via Longhin	VIA CALTANA da Via Selvatico ad angolo Via Garelli	
PIAZZA EUROPA	VIA BOTTE fino a Via Cà Ponte	VIA DE TONI da ferrovia ad angolo Via Croce	
PIAZZA PRIMO MAGGIO	VIA CA'BRION e fino a Via Romiati	VIA DOSSO fino al civico 15	
PIAZZA SAN MARTINO	VIA CA' PONTE	VIA FORNACE	
PIAZZETTA PIANARO DON DOMENICO	VIA CALTANA da civico 129/A ad angolo Via Selvatico	VIA GARELLI fino al civico 13	
VIA PUCCINI	VIA CALTANA e fino angolo Via Pioga	VIA LOVATI angolo Via S.Martino e fino al civico 22	
VIA ROMA	VIA CAVOUR	VIA MAISET da angolo Via Piave fino al civico 37	
VIA SCHUMAN	VIA CINGANAME da ponte su tergola a Via Olmo	VIA MARCELLO fino alla ferrovia	
VIA VERDI	VIA DANTE	VIA MARCONI fino a Via Volta	
	VIA DE TONI fino alla ferrovia	VIA PAPPALÀ da angolo Via Cavour fino al civico	
	VIA DON BALDON	VIA PASCOLI	
	VIA FERMI	VIA PIOGA da civico 108 a civico 228 (escluso)	
	VIA FERRARIS	VIA PIOGA da Via Pontarola a civico 37 (escluso)	
	VIA G. DA CAVINO	VIA PONTAROLA da civico 69 ad angolo Via Don Baldon	
	VIA GARIBALDI	VIA PONTAROLA fino a Via Pioga	
	VIA LOVATI e fino a Via S.Martino	VIA SELVATICPO	
	VIA MAISET	VIA STRAELLE da civico 20 escluso a nuova SS307	
	VIA MATTEOTTI	VIA VOLTA	
	VIA MEUCCI	VIA GALILEI	
	VIA MONTESSORI	VIA PONTIFURI	
	VIA MUSON	VIA RIO TERGOLINO	
	VIA OLMO da angolo Via Capitelli e fino in linea con campo sport.Bronzola	VIA S.ANTONIO	
	VIA ALFIERI	VIA S.FRANCESCO	
	VIA PACCINOTTI	VIA E.TOTI	
	VIA PAPA LUCIANI	VIA S.GIULIANO	
	VIA FRASSATI	VIA BAZZATI	
	VIA PADRE KOLBE	VIA TERGOLA	
	VIA PIETRO D'ABANO	VIA BELZONI	
	VIA REZZONICO	VIA PERARELLO	
	VIA VESPUCCI	VIA MORETTA	

1^ Categoria	2^ Categoria	3^ Categoria	4^ Categoria
	VIA SALVO D'ACQUISTO	VIA FANZAGO	
	VIA SEVERI	VIA CROCE	
	VIA CAPITELLI	VIA CERON	
	VIA GALVANI	VIA BOLLANE	
	VIA COLOMBO	VIA LONGHIN	
	VIA PANIGALE	VIA LUSORE	
	VIA PIGAFETTA	VIA MADDONETTA	
	VIA MARCO POLO	VIA PERLASCA	
	VIA FOFFANI	VIA PRALUNGI	
	VIA CAMPANIGALLI	VIA SELGARELLA	
	VIA DALLA VECCHIA VINICIO		
	VIA CADUTI DI NASSYRIA		
	VIA JACOPO DA SANT'ANDREA		
	VICOLO PRIMAVERA		
	VIA FRATTINA		
	VIA PADRE EZECHIELE RAMIN		
	VIA PARPAIOLA		
	VIA PIAVE		
	VIA PONTAROLA da Via Bassa 1^ a Via Don Baldon		
	VIA ROMIATI		
	VIA S.DANIELE		
	VIA S.GIACOMO		
	VIA S.LUCIA		
	VIA S.MARTINO		
	VIA S.PIO X		
	VIA VISENTINI		
	VIA STAZIONE fino a civico 20 incluso		
	VIA STRAELLE		
	VIA S.S. PIETRO E PAOLO		
	VIA S.COSTANZO		
	VIA S.NICOLO'		

